

**Legge federale
sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio da
quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA lungo l'asse
del San Gottardo**
(Legge sul corridoio da quattro metri)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio da quattro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA) lungo l'asse del San Gottardo.

Art. 2 Misure costruttive in Svizzera

¹ Le misure costruttive in Svizzera prevedono l'ampliamento della sagoma di spazio libero almeno a uno standard tale da consentire il trasporto su rotaia di semirimorchi con un'altezza agli angoli di quattro metri.

² La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte:

- a. Basilea–Gottardo nord;
- b. Olten–Othmarsingen;
- c. Gottardo sud–Giubiasco;
- d. Giubiasco–Chiasso;
- e. Giubiasco–Lugano Vedeggio;
- f. Giubiasco–Ranzo.

Art. 3 Misure in Italia

¹ Per il finanziamento delle misure sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia è possibile concedere mutui e contributi a fondo perso.

² Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi specifici con l'Italia.

Art. 4 Finanziamento

Il corridoio da quattro metri è finanziato con i mezzi previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale.

Art. 5 Credito complessivo

L'Assemblea federale approva con decreto federale il credito complessivo necessario per la realizzazione delle misure.

Art. 6 Diritto applicabile

¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, per la progettazione e l'esecuzione, l'assegnazione di appalti, la vigilanza e il controllo nonché le procedure e le competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 maggio 2009³ sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF).²

² Il rapporto sui progetti è disciplinato per analogia dall'articolo 14 LSIF.

¹ RS 101

² FF 2013 ...

³ RS 742.140.2

Art. 7 Disposizioni finali

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale decide l'entrata in vigore.

**Decreto federale
sul credito complessivo per la realizzazione e il
finanziamento di un corridoio da quattro metri sulle tratte
di accesso alla NFTA lungo l'asse del San Gottardo**

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti l'articolo 167 della Costituzione federale⁴
e l'articolo 5 della legge del ...⁵ sul corridoio da quattro metri;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁶,
decreta:

Art. 1

¹ Per la costruzione di un corridoio da quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA lungo l'asse del San Gottardo è approvato un credito complessivo di 940 milioni di franchi (stato dei prezzi e del progetto 2012, senza rincaro né imposta sul valore aggiunto).

² Il credito complessivo è suddiviso nei seguenti crediti d'impegno:

- | | | |
|----|--------------------|--------------|
| a. | misure in Svizzera | 710 milioni; |
| b. | misure in Italia | 230 milioni. |

Art. 2

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare:

- adeguare il credito complessivo al rincaro comprovato e all'imposta sul valore aggiunto;
- effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno.

Art. 3

¹ Il presente decreto non sottostà a referendum.

² Entra in vigore contemporaneamente alla legge sul corridoio da quattro metri del

⁴ RS 101
⁵ RS ...; RU ...
⁶ FF 2013 ...